

Disciplinare per la concessione di contributi in conto interessi o in conto capitale e fondo rischi ai Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia della provincia di Ferrara

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 35 del 6 maggio 2014

1. PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio concede contributi a fondo rischi o in conto interessi ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di garanzia operanti nel territorio provinciale.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Camera di Commercio determina ogni anno il plafond destinato a finanziare i contributi in conto interesse e/o conto capitale e ad incrementare il fondo rischi dei Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia.

3. INTERVENTI FINANZIABILI

A) Settore industria, artigianato, commercio, servizi e cooperazione.

I contributi concessi in conto interessi e/o conto capitale ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia operanti nei suddetti settori sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese loro associate per i seguenti investimenti:

- acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale;
- installazione di impianti;
- acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati (si considera acquisto anche il riscatto finale dei beni acquistati mediante locazione finanziaria; non si considerano tali i canoni periodici di locazione);
- hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;
- introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;
- introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;
- innovazione di tecnologia e di prodotto;
- assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale, nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita;
- acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, e per tutte le attività di trasporto persone (taxi, servizi di pullman, noleggio auto con o senza conducente) destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri (anche autovetture aziendali) di nuova fabbricazione o usati, destinati al trasporto di beni propri, purché non in contrasto con la normativa comunitaria in materia;
- aumento del capitale sociale in previsione dell'applicazione degli accordi interbancari di Basilea 2.

Sono, inoltre, comprese le seguenti operazioni:

- la cessione d'azienda e/o acquisizioni di attività preesistenti (avviamento e licenze) e messa a norma degli impianti;
- l'acquisto di scorte nei limiti del 30% delle spese di investimento;

- la ristrutturazione del debito aziendale nei limiti del 50% della somma richiesta al Consorzio e con un tetto massimo di 50.000 euro.

Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:

- l'acquisto di scorte non collegato ad investimenti;
- le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;
- le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti, quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.

B) Settore agricoltura

I contributi concessi in conto interessi e/o conto capitale ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia operanti nel suddetto settore sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole loro associate per i seguenti investimenti:

- costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- riconversioni e reimpianti colturali e varietali per adeguarli alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture;
- per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;
- per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali;
- per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;
- in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;
- finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

Le spese ammissibili comprendono:

- a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;
- b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate è ammissibile alle condizioni previste al punto 28, lett. h), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
- c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci;

Il contributo a fondo rischi e in conto interessi e/o conto capitale è concesso solo a fronte di prestiti bancari a medio-lungo termine, così come disciplinato dal punto 4 della delibera della Giunta regionale n.2370/2009.

Sono ammessi, inoltre, i finanziamenti bancari agevolati, concessi a fronte di danni prodotti da eventi atmosferici, così come indicato nel punto 4.1.2 della delibera della Giunta regionale n.-2370/2009.

C) Ammissibilità ai finanziamenti delle spese sostenute

Le spese relative agli investimenti potranno essere sostenute dall'impresa successivamente alla presentazione della domanda di contributo al Consorzio e/o Cooperative di Garanzia e ultimate entro 12 mesi dalla presentazione della stessa. E' inoltre prevista una retroattività degli investimenti di non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Per le imprese appartenenti al settore agricolo le spese relative agli investimenti potranno essere sostenute solo successivamente all'accettazione della domanda da parte del Consorzio fidi o Cooperativa di Garanzia, in applicazione del punto 4.3 della Delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

4. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I contributi, a fondo rischi e in conto interesse e/o conto capitale, sono destinati ai Consorzi Fidi e/o alle Cooperative di Garanzia operanti nel territorio provinciale, pur con competenza territoriale regionale o interprovinciale, costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine.

Nella gestione delle risorse camerali i Confidi agiscono da semplici intermediari. I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese come definite, nel presente disciplinare, come soggetti beneficiari.

I contributi pubblici ricevuti dai Confidi e gli eventuali utili realizzati su tali risorse saranno destinati esclusivamente per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, nonché, interamente, alle operazioni previste dal presente disciplinare a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimento dei Confidi.

5. REGIMI DI AIUTO

L'intervento previsto dal presente disciplinare è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

In particolare, gli aiuti in abbattimento tassi nei confronti delle PMI destinatarie finali del beneficio sono da ritenersi concessi in regime "de minimis", nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 del 18.12.2013 - pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352 del 24.12.2013) (allegato definizione n. 1).

Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto ci si atterrà a quanto indicato nel citato regolamento che dovrà essere rispettato in ogni sua disposizione. Il confidi è tenuto a dare comunicazione all'impresa dell'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto concesso. Il contributo in oggetto è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica, nel rispetto dei limiti massimi di cui al medesimo regolamento.

I confidi, quali intermediari finanziari trasferiscono integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, ai sensi del punto (19) del Regolamento n. 1407/2013.

Nel caso in cui i fondi camerali siano utilizzati per fornire garanzie, con utilizzo del fondo rischi del Confidi, occorre distinguere la concessione senza elementi di aiuto di stato o con elementi di aiuto.

In particolare, al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal soggetto intermediario grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (107) e (108) del trattato CE è necessario che il medesimo soggetto si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Nel caso in cui si intenda concedere garanzie che comportano la presenza di aiuti le stesse verranno concesse in regime de minimis nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1407/2013.

Per i soggetti intermediari operanti nel **settore agricolo**, in caso di contributi ad imprese operanti nel settore della

produzione primaria di prodotti agricoli, si fa riferimento alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 43/1997 (così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006) e alla delibera della Giunta regionale n. 2370/2009 (e successive modifiche o integrazioni) che ne detta i criteri attuativi (aiuto notificato dalla Regione Emilia Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali, e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28 giugno 2006).

L'ente camerale, previa apposita deliberazione, può concedere fondi da erogare alle imprese agricole a titolo de minimis ai sensi del reg. CE 1408/2013 (de minimis agricolo), nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

Nell'utilizzo del contributo camerale a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea menzionati.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

I Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia devono:

- essere attivi, non trovarsi in stato di fallimento, avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi, essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- essere operativi intendendosi per tale che alla data di presentazione della domanda nulla osta ad effettuare interventi di garanzia su nuovi finanziamenti erogati o da erogarsi;
- prevedere nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente dall'adesione ad associazioni di categoria;
- concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE sull'applicazione degli articoli 87 (107) e 88 (108) del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008. Per i Consorzi operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 43/1997, così come modificata dalla legge regionale n. 17/2006, e le disposizioni di cui al punto 3.1 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009;
- trasferire le risorse ricevute dalla Camera di Commercio di Ferrara a fondi specifici. In caso di liquidazione dei Confidi, i fondi pubblici saranno rimborsati alla Camera di Commercio, maggiorati degli interessi liquidati;
- tenere una contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente disciplinare.

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi e/o conto capitale, le imprese beneficiarie associate ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia dovranno avere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ferrara e in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.;
- avere sede legale e/o unità operativa in provincia di Ferrara;
- essere micro, piccole e medie imprese così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003) - (allegato: definizione n. 2);
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in liquidazione volontaria.

Le imprese beneficiarie, se associate ad un Consorzio operante nel settore agricolo, dovranno inoltre:

- esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. in modo prevalente;
- soddisfare le condizioni di ammissibilità previste nei criteri attuativi degli interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06;
- essere regolarmente iscritte e validate nell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia Romagna;
- avere i terreni agricoli situati anche nel territorio della provincia di Ferrara;
- non essere azienda in dissesto economico e non produrre prodotti senza sbocco di mercato.

7. TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Il contributo, come determinato ai sensi del successivo art. 9, è erogato ai Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia parte a fondo rischi e parte in conto interessi e/o conto capitale.

Le risorse erogate dalla Camera di Commercio per l'integrazione al fondo rischi devono essere destinate dai confidi alla concessione di garanzie esclusivamente a imprese con sede e/o unità operativa situata nella provincia di Ferrara e devono figurare esplicitamente nel bilancio d'esercizio.

Le garanzie prestate dai confidi non possono superare l'80% del prestito e non possono essere prestate ad imprese in difficoltà finanziarie.

Il contributo concesso deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi tramite gestione separata e tale destinazione e gestione dovrà figurare esplicitamente nei bilanci successivi, pena la revoca del finanziamento.

Il rispetto di tali condizioni dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo in sede di rendicontazione.

Per il settore agricolo il contributo a fondo rischi è concesso solo se utilizzato conformemente al regime di aiuto previsto dalla L.R. 43/97 e successive modifiche, approvato dalla Commissione europea, in particolare a fronte di prestiti bancari a medio-lungo termine, così come disciplinato dal punto 4 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009 o come prevederà la normativa regionale in caso di modifiche successive all'approvazione del presente disciplinare.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande predisposte su apposita modulistica da riprodurre in formato immutabile PDF/A, **con sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente** dovranno essere inviate esclusivamente quale allegato a messaggio di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it

Le domande prive della sottoscrizione digitale del legale rappresentante del richiedente saranno considerate inammissibili. L'indicazione di un indirizzo PEC di riferimento per l'impresa, rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà completo e regolare a tutti gli effetti.

La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente l'accettazione dell'invio e l'avvenuta effettiva consegna da parte del sistema.

Periodo di presentazione

Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Modalità di compilazione

Ai fini della concessione del contributo, dovrà essere predisposto quanto segue:

- modulo compilato in ogni sua parte con sottoscrizione digitale del legale rappresentante e riprodotto in formato PDF/A, ove dovrà essere indicato:
 - l'ammontare degli investimenti realizzati dai propri soci, con sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ferrara, nel territorio della provincia di Ferrara nel corso

dell'anno precedente, grazie ai contributi concessi dalla Camera di Commercio di Ferrara e/o da parte di altri organismi;

- l'ammontare della garanzie prestate nell'anno precedente ai propri soci, con sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ferrara, nel territorio della provincia di Ferrara nel corso dell'anno precedente, grazie ai contributi concessi dalla Camera di Commercio di Ferrara e/o da parte di altri organismi;
- l'ammontare dei finanziamenti garantiti attivati (erogati) nell'anno precedente ai propri soci, con sede legale o unità locale ed operativa in provincia di Ferrara, nel territorio della provincia di Ferrara nel corso dell'anno precedente grazie ai contributi concessi dalla Camera di Commercio di Ferrara e/o da parte di altri organismi;
- il numero dei soci (complessivi e con sede e/o unità locale nella provincia di Ferrara) al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento dell'intervento con l'indicazione delle eventuali variazioni verificatesi al riguardo.

Avvertenze

Qualsiasi modifica dei dati contenuti nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità della Camera di Commercio di Ferrara.

9. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO

La somma, impegnata dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 2, sarà ripartita fra gli organismi richiedenti in una proporzione individuata dalla Giunta camerale in relazione all'ammontare delle garanzie prestate in provincia e degli investimenti realizzati dai propri soci nel corso dell'anno precedente il periodo di riferimento dell'intervento, grazie ai contributi concessi dalla Camera di Commercio di Ferrara e/o da parte di altri Enti pubblici.

La Giunta camerale si riserva, inoltre, in presenza di particolari situazioni congiunturali di carattere oggettivo relativo all'andamento economico territoriale, la facoltà di rimodulare l'erogazione delle risorse (art. 7, comma 7, Regolamento generale concernente la concessione di contributi approvato con delibera del Consiglio camerale n. 8 del 30/06/2004).

10. RENDICONTAZIONE

Ai fini della liquidazione del contributo a fondo rischi e in conto interessi, i Consorzi Fidi e/o Cooperative di Garanzia, dovranno presentare, **entro il 30 giugno e/o il 31 dicembre** dell'anno successivo a quello in cui è stato concesso il contributo:

- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno attestare:
 - la precisa ripartizione del contributo assegnato in conto interessi e a fondo rischi, **da comunicare necessariamente entro il 30 giugno**;
 - di essere in possesso:
 - dell'istanza dell'impresa in originale;
 - delle necessarie dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa stessa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in particolare sul rispetto della normativa dell'unione Europea relativa al regime de minimis - con specifico riferimento al rispetto dell'importo complessivo stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 e avuto riguardo al concetto di "impresa unica" di cui ai punti (2) e (3) del Regolamento n. 1407 stesso -, nonché degli aiuti concessi sulla base della L.R. 43/97 e successive integrazioni;
 - del piano d'ammortamento redatto dalla banca finanziatrice;
 - del conteggio contributo dovuto effettuato da parte del Confidi o dalla banca finanziatrice;
 - di copia della documentazione di spesa quietanzata e/o degli atti pubblici o societari inerenti alle operazioni oggetto di contributo e/o - in caso di consolidamento delle passività a breve termine dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 del legale rappresentante dell'impresa comprensiva dell'indicazione delle linee di credito a breve termine che sono state riequilibrare e documentazione contabile

bancaria dalla quale sia individuabile la riduzione delle passività a breve termine;

- il rispetto, da parte del Confidi stesso, delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato nell'impiego dei fondi camerali, in particolare le condizioni previste per l'erogazione di contributi per le garanzie e delle disposizioni regionali sopraccitate per il settore agricolo, sia con riferimento all'integrazione del fondo rischi sia con riferimento alla concessione di contributi in conto interessi (articoli 5 e 7);
 - l'ammontare delle garanzie **complessivamente** prestate dal Confidi nell'anno solare a cui si riferisce il contributo, inteso come somma delle fidejussioni rilasciate nell'anno di riferimento e l'ammontare delle fidejussioni in essere al 31/12;
 - l'ammontare delle garanzie rilasciate, dei finanziamenti garantiti e del numero delle imprese beneficiarie nell'anno solare a cui si riferisce il contributo a valere sulla quota di fondo rischi integrata con risorse della Camera;
 - il dettaglio dei dati di cui al punto precedente, disaggregati per:
 - a. finalità dell'intervento (investimenti, patrimonializzazione, consolidamento);
 - b. tipologia della garanzia (1° richiesta o sussidiaria, percentuale di garanzia, eventuali controgaranzie o co-garanzie);
 - il costo della garanzia, articolato in tutte le voci di costo;
- A tale documentazione andrà allegata copia dell'ultimo bilancio approvato in cui sia evidenziato l'apposito fondo costituito con il contributo camerale e un prospetto contabile dal quale risultino i movimenti relativi al fondo e il saldo.

Per i contributi in conto interessi si dovrà produrre apposito prospetto di rendicontazione dei contributi concessi con i fondi camerali da cui risulti, per ogni contributo: il nome dell'impresa, il tipo di investimento effettuato, l'istituto di credito, l'importo erogato e la data di erogazione, l'entità del contributo camerale concesso all'impresa beneficiaria e comunicato alla stessa in fase di erogazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto dal confidi al momento della concessione del contributo.

Per quanto riguarda gli interventi in conto interessi e/o conto capitale, l'ammontare è determinato dai contributi relativi alle singole rate di ammortamento in forma attualizzata. Il conteggio dell'abbattimento è effettuato sul tasso di interesse in vigore alla data della stipula del finanziamento per i mutui a tasso variabile ovvero sul tasso di interesse del mutuo per i finanziamenti a tasso fisso. Il tasso di attualizzazione corrisponde al tasso di riferimento applicabile ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento n. 1407/2013. L'attualizzazione è riferita alla data della stipula del finanziamento.

Alla documentazione di rendicontazione, dovrà essere, altresì, allegata apposita relazione relazione dettagliata (con riferimento al contributo ricevuto) relativa all'attività del Confidi in ambito provinciale, con particolare riferimento alle esigenze manifestate dalle imprese beneficiarie ed illustrando gli elementi di ricaduta economica sul territorio della provincia.

11. INTENSITA' DELL'AIUTO

Il contributo camerale consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata dal Consorzio Fidi e/o Cooperativa di Garanzia per un massimo di 2,5 punti in ragione d'anno, oppure il valore corrispondente in conto capitale. Il limite massimo di abbattimento può essere elevato a 3,0 punti in ragione d'anno per le neo-imprese (allegato definizione n. 3), le imprese giovanili (allegato definizione n. 4) e le imprese a prevalenza femminile (allegato definizione n. 5).
Con riferimento al settore agricoltura, inoltre, l'intensità dell'aiuto alla singola impresa associata non può superare il limite massimo stabilito dai punti 4.1.1 e 4.1.2 delle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 2370/2009.

12. CUMULO

Il contributo in oggetto è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica, nel rispetto dei limiti massimi di intensità dell'aiuto di cui al precedente art. 11, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento n. 1407/2014. Gli aiuti di cui sopra sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, fatti salvi i limiti massimi di cumulo ed eventuali divieti previsti dalla legislazione vigente relativa agli investimenti con cui si realizza il cumulo.

13. REVOCA DEL BENEFICIO

Il diritto al contributo viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi di inadempienza. A tal riguardo, il Consorzio Fidi o Cooperativa di Garanzia si impegna a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca del beneficio camerale.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.

14. VERIFICHE

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo, ad esito delle quali può essere disposta la revoca del contributo nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Ai sensi della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Segretario Generale.